



VERBALE DI ASSEMBLEA PER MODIFICA STATUTO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione via Milano 2b, Sassari, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa Culturale "MAMA TERRA", codice fiscale 92131740901 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto;
- 2) Varie ed eventuali;

assume la Presidenza la sig.ra Pasquangela Sanna il quale constatato che è presente il Consiglio Direttivo al completo oltre la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, nello specifico 39 Soci su 40 aventi diritto al voto, come si evince dal foglio presenze, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor Luca Pala il quale accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno:

Premesso

Che in base a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2021 e decreto legislativo 29 Agosto 2023, n. 120, c.d. "Correttivo bis" si deve necessariamente provvedere ad adeguare lo Statuto sociale.

Che è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI, ovvero attualmente al Registro Nazionale a cui la nostra associazione è iscritta, l'esenzione dall'imposta di bollo. Ed è altresì prevista, ai sensi dell'articolo 12 comma 2-bis del D.Lgs 36/2021, per come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro delle modifiche statutarie allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39.

Abbiamo pertanto provveduto ad apportare le modifiche necessarie e adottare lo statuto che ora Vi proponiamo per l'Approvazione.

Si passa pertanto alla lettura del nuovo statuto che prevede come già detto l'adeguamento dello stesso alla normativa citata. Dopo ampia discussione, lo stesso viene messo ai voti e approvato all'unanimità dei soci presenti. Lo stesso viene pertanto allegato al presente verbale con la lettera A).

Tra le varie ed eventuali non avendo argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale. L'Assemblea viene sciolta alle ore 21.55

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

REGISTRATO A SASSARI
il 15.07.2024 al n. 1324 Mod. 3
Esatte Euro ATTO ESENTE

Il DIRETTORE Provinciale
Giuseppe Ermengildo Soro



3
1974



STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È adeguata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "MAMA TERRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICREATIVA CULTURALE", di seguito "MAMA TERRA A.S.D.R.C." (d'ora in poi "Associazione").
2. L'Associazione, ha sede legale nel Comune di Sassari, alla Via Milano 2b. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Mama Terra Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa Culturale - Associazione di Promozione Sociale", con acronimo Mama Terra ASDRC APS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. L'Associazione, attualmente senza personalità giuridica, si riserva di chiederla con la delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:
 - a) concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) promuovere la socializzazione nel mondo dell'istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
 - c) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'attività di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness.

4. L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Attraverso i suoi interventi l'associazione intende:

- Sostenere la realizzazione di programmi sportivi per la promozione dei diritti umani e dell'inclusione sociale per la promozione dei diritti dell'infanzia, per la promozione delle pari opportunità, usando lo sport come strumento di sviluppo, pace, educazione, cambiamento sociale e prevenzione dei conflitti.

- Sostenere l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati.

- Istituire centri sportivi estivi ed invernali, gestire immobili ed impianti, propri o di terzi adibiti a palestre, piscine, campi ed impianti sportivi polivalenti di vario genere, pubblici e privati.

- Attuare servizi e strutture in sedi idonee per lo svolgimento di attività sportiva ludico ricreativa, del turismo sportivo e del tempo libero.


- Aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

- Organizzare e promuovere convegni, congressi, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centro di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico.

- Approfondire tutte le tematiche inerenti alle attività sportive, educative e ricreative, che possono essere svolte anche dalle persone con disabilità per favorirne il diritto di cittadinanza attiva, affinché raggiungano una propria autonomia ed uguaglianza sociale.

- Promuovere proposte musicali, teatrali, letterarie e genericamente artistiche, sul piano dell'elaborazione, dell'esposizione e della promozione di laboratori ed eventi con vocazione multiculturale.

- Analizzare problematiche relative all'approccio globale alla persona con utilizzo di tecniche, strumenti ed elementi naturali, allo scopo di valorizzare le risorse vitali del soggetto, normodotato o con disabilità, con la finalità di valorizzare il potenziale umano, la connessione della persona con se stessa, con il gruppo, con l'ambiente e con la propria storia, assumendo il rispetto e la difesa della Vita in tutte le sue forme, come principio etico primario.



5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea





L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 3 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente



o congiuntamente. Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica



nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

Personale retribuito APS E assicurazione volontari

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16

Prestazioni di lavoro ASD e Volontari

1. I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
5. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
6. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17

Libri sociali



1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all'art. 90 della L. n. 298/2002 e all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI MAMATERRA INTEGRAZIONE ALLO STATUTO ASSOCIATIVO DELL'ETS MAMATERRA

L'associazione denominata "MAMA TERRA, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICREATIVA CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito "MAMA TERRA A.S.D.R.C. E DI P.S.", d'ora in poi Centro studi MamaTerra.

Con delibera del consiglio direttivo si stabilisce integrazione statutaria, in materia di Regolamento e codice etico, senza obbligo di modifica statutaria né comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Il Centro studi MamaTerra non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:

a) Concorrere alla formazione professionale di ragazzi/e e di adulti nell'ambito dell'istruzione extrascolastica, agevolando il collocamento professionale e il collegamento con il territorio sardo e altri territori in via di sviluppo;

b) Operare nell'ambito delle attività di promozione e mantenimento della salute, del benessere e della miglioramento della qualità della vita, l'integrazione sociale e la partecipazione attiva attraverso la diffusione delle Scienze e delle Discipline Bionaturali ed Olistiche, i cui fondamenti sono da ricercare in una profonda connessione con tutte le manifestazioni del vivente, favorendo una politica del rispetto e della cura di ogni forma di vita, propria della filosofia della cura, della filosofia della complessità e della filosofia sistemica e olistica, in cui la salute umana non può prescindere da quella del suo ambiente, abbracciando un approccio ecologico della vita umana e dell'ambiente come manifestazioni differenti di uno stesso fenomeno.

c) Praticare attività sportive e didattiche per la formazione, l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva, dell'attività sportiva in door e outdoor, dell'attività sportiva a bassa intensità e di ambito sportivo/olistico inerente alle ginnastiche per la salute il benessere e il fitness (a titolo esemplificativo e non esaustivo: metodo Yoga, metodo Qi gong, metodo Bioenergetico, metodo Ginnastica posturale, metodo Pilates, metodo Danzaterapeutico, metodo Trekking naturalistico e dell'andare in natura, metodo Personal training e altri). L'attività si svolge mediante percorsi formativi ed esperienziali individuali e di gruppo. Valorizzare lo sport e la ginnastica per la salute come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;

d) Il Centro studi MamaTerra promuove altresì la diffusione e la diffusione di altre tecniche e discipline purché abbiano come caratteristiche i seguenti punti: approccio globale alla persona, utilizzo di tecniche e strumenti naturali, la finalità di valorizzare le risorse vitali del soggetto e il suo senso dell'esistere, avere come scopo l'individuazione l'espressione e l'integrazione dei potenziali umani, la connessione con la persona con se stessa, con il gruppo, con l'ambiente e

con la propria storia, assumere il rispetto e la difesa della vita in tutte le sue forme, come principio etico primario.

e) Il Centro studi MamaTerra svolge altresì attività di lotta all'erosione dei saperi tradizionali sardi e non solo, legati alla salute e alle pratiche che ne favoriscono la longevità e la salute della persona nel suo ambiente, caratteristica principale del vivere sardo, e delle culture ancestrali, legati alle danze etniche e folk (danze sarde), al canto popolare (i canti tradizionali dell'isola), alla poesia orale, attività ludiche e sportive quali la morra e la strumpa, il trekking naturalistico legato alle erbe della flora locale e endemica favorendo la fruizione comunitaria delle aree verdi pubbliche (parchi urbani ed extraurbani, giardini, sentieri e itinerari naturalistici attrezzati), la musica popolare e gli strumenti tipici dell'isola, riconoscendo poesia, musica e danza come attività inscindibili di una stessa espressione culturale, ricreativa e sportiva; creando momenti di ritrovo e di aggregazione in pieno rispetto delle normative vigenti e dell'ente affiliante.

f) Favorire la diffusione dell'alimentazione naturale, dell'erboristeria e della fitoalimurgia come elementi indiscussi di salute, favorendo le buone pratiche dell'alimentazione naturale e della cucina naturale con erbe spontanee, proposte nella loro concretezza e nel loro senso profondo come pratiche di riequilibrio costituzionale e salutogenico, come elementi di durata della vita. Incoraggiare l'autoproduzione e la raccolta di cibo sano in orti biologici, sia in ambito urbano che rurale, favorendo sia la cultura della nuova ruralità in ambito urbano (orti scolastici e presso strutture pubbliche quali Rsa, Case circondariali, etc), sia le pratiche sportive e di salute nel mondo rurale tradizionale.

g) Il Centro studi MamaTerra persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi delle seguenti attività di interesse generale. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, il Centro studi organizza e gestisce, in via principale, attività di promozione sociale e sportive dilettantistiche.

h) Il Centro studi MamaTerra potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Fornire consulenza rispetto alle tematiche della formazione professionale, della creazione di impresa, dello sviluppo locale, dello sviluppo urbano sostenibile e i processi di patrimonializzazione, della gestione del bene comune e i processi partecipativi, della cooperazione internazionale negli ambiti legati alla cultura ecologica e dello sviluppo sostenibile, la salute di acqua, aria e terra pura, la difesa del suolo e del patrimonio boschivo, i semi contadini, l'inclusione, la promozione dei diritti umani, la pace tra i popoli.

Organizzazione e gestione di attività con soggetti migranti, soggetti con disadattamento e discriminazione sociale e lotta alla povertà, anche in collaborazione e partnership con strutture quali la Scuola e l'Università pubblica, il Cpia, le Case circondariali, le Rsa pubbliche e private, e altresì in collaborazione e partnership con Cooperative sociali, Onlus e Ong e altri enti con

affinità statutarie;

Attività culturali di interesse sociale con finalità didattica nella formazione professionale, aggiornamento e rete professionale.

i) Il Centro studi MamaTerra può attivare e sottoscrivere convenzioni e partnership con enti pubblici, per lo svolgimento di manifestazioni, convegni e corsi specialistici; partecipare a bandi e gare per la gestione di contributi e concessioni pubbliche, e promuovere ogni iniziativa strumentale alla raccolta fondi nel rispetto delle vigenti normative.

L'integrazione allo statuto, con carattere di Regolamento interno, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'Associazione MamaTerra e dalla Commissione scientifico-didattica del Centro studi MamaTerra, in data 27 giugno 2024.

La Presidentessa **Pasquannala Sanna**



dott. Dario Bottazzi, Direttore didattico



dott.ssa Roberta Cucciari, Direttrice didattica

